



COMUNE DI SCORRANO

(Provincia di Lecce)

**REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO SENZA FINI DI
LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A
VERDE PUBBLICO**

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA	3
ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE	3
ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI	4
ARTICOLO 5 – INTERVENTI AMMESSI	4
ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE	4
ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI	5
ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	6
ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE	6
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ	6
ARTICOLO 11 – CONCORSO PUBBLICO ANNUALE	6
ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO	7
ALLEGATO 1 RICHIESTA DI ADOZIONE	8
ALLEGATO 2 CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETTI NON COMMERCIALI	9
ALLEGATO2 CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETTI GIURIDICI E OPERATORI COMMERCIALI	11

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- ✓ coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- ✓ sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- ✓ stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- ✓ generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- ✓ creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- ✓ recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- ✓ incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- ✓ Aiuole;
- ✓ Giardini;
- ✓ Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
- ✓ Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- ✓ Altri spazi a verde.

✓ Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

2. Presso l'Ufficio tecnico comunale sarà possibile consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione che sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente.

3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi predisposti dal Comune, previo parere favorevole dell' Ufficio Tecnico il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini costituiti in forma associata (*associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini*);
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) parrocchie, enti religiosi;
- e) soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b) c) d) e), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la **manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

2. la **manutenzione con migliorie**, cioè una nuova progettazione/riqualificazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale secondo lo schema denominato "*Richiesta di adozione*", Allegato 1) al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del **referente** per ottenere l'affidamento in adozione, nei casi previsti all'art. 4 comma 1 lettere b), c), d), e).

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se *gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria*** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- *relazione descrittiva del programma di manutenzione*, sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la **manutenzione con migliorie** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- *proposta di riconversione* dell'area verde redatta dal soggetto adottante specificando le essenze arboree e floreali da mettere a dimora;

- *relazione descrittiva del programma di manutenzione*, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione.

3. Il Servizio tecnico di concerto con l'ufficio di Polizia Municipale, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento.

4. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, Delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.

5. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" riportato, all'allegato 2 al presente Regolamento.

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni richiesta variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio tecnico comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico del patrimonio valuterà la compatibilità delle essenze arboree e floreali previste, sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto il profilo climatico ed ambientale.

3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.

4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde.

5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Tecnico competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

10. L'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da responsabilità sia civili che penali per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati, che per eventuale infortuni ai privati che svolgono per conto di dei soggetti affidatari le attività previste dall'art. 5.

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

13. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Scorrano e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio
- interno all'area verde/suolo;
- numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq., o frazione di essi, di area affidata.

Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza all'Ufficio Tecnico del Comune, previo parere favorevole della Giunta Comunale, attraverso comunicazione scritta dell'Ufficio tecnico al soggetto adottante.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento, la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.

ARTICOLO 11 – CONCORSO PUBBLICO ANNUALE

1. E' istituito annualmente secondo una data da decidersi a cura della Giunta Comunale un concorso Pubblico per la scelta dello spazio a verde più meritevole per bellezza, organizzazione, varietà di piante e impatto paesaggistico.
2. Sarà costituita un'apposita commissione formata da 6 membri scelti dal Sindaco che avrà la funzione di Presidente senza diritto di voto così costituita: Sindaco, Assessore alla gestione del patrimonio, un architetto paesaggista e/o dottore agronomo, un vivaista, 2 cittadini che, a titolo gratuito, dovranno valutare lo spazio verde più meritevole di cui al punto 1.

3. Saranno altresì istituiti due premi riguardanti interventi eseguiti da privati su immobili privati di loro proprietà e distinti in due categorie: corti e balconi/prospetti.

I soggetti che vorranno partecipare a tale concorso 30 (trenta) giorni prima dello stesso dovranno iscriversi in un apposito registro istituito presso l'Ufficio tecnico comunale.

4. Sulla base delle risultanze della Commissione, i primi classificati per ciascuna categoria avranno diritto:

- a € 1000,00 (mille) per le aiuole;
- a € 600,00 (seicento) per le corti;
- a € 500,00 (cinquecento) per balconi/prospetti.

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.

3. Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.